N. R.G. 7086/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana — Presidente rel ed est.
dott. Boccuni Luca — Giudice
dott. Torresan Lisa — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **7086/2013** promossa da:

FALLIMENTO A **s.r.l. in persona dei curatori**
assistito e difeso giusta mandato in atti dagli avv.ti [redacted] e dall'avv.to e dom. [redacted]

contro

B

assistito e difeso giusta mandato in atti, dall'avv.to [redacted] con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to [redacted]

e contro

C

assistito e difeso giusta mandato in atti, dall'avv.to [redacted], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to [redacted]

e contro

D, E, F, G

assistiti e difesi, giusta mandati in atti , dall'avv.to [redacted] con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to [redacted]

e contro

H e I

assistiti e difesi, giusta mandati in atti, dagli avv.ti [redacted]
Messuti con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima

e contro

L **s.r.l. in liquidazione**

www.osservatoriodirittoimpresa.it

assistita e difesa giusta mandato in atti dagli avv.ti [redacted] e [redacted] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima

e contro

M **srl e** N **sr.l.**

assistite e difese, giusta mandati in atti, dagli avv.ti [redacted] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima

e contro

O **s.r.l. e** P **srl.**

assistite e difese giusta mandati in atti dall'avv.to e dom. [redacted]

e contro

Q **s.r.l.**

assistite e difese, giusta mandato in atti, dagli avv.ti [redacted] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima

e contro

R **s.p.a.**

assistita e difesa giusta mandato in atti dagli avv.ti [redacted] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo

con la chiamata in causa di

S (già s.a)

assistita e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti [redacted] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo

e con la chiamata in causa di

T **s.pa. (già s.p.a.)**

assistita e difesa giusta mandato in atti dagli avv.ti [redacted] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo

e con l'intervento di

U

assistito e difeso giusta mandato in atti dall'avv.to [redacted] con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to [redacted]

causa proseguita all'esito di separazione ed estinzione per rinunce e reciproche accettazioni sulle altre domande

relativamente alle sole domande tra

- T s.p.a e G
- U , B , C , H ., I , L Srl, M S.R.L., N S.R.L., P Srl, Q Srl, R Spa - , O Srl, S (quale assicuratrice di B e C limitatamente alla manleva /regresso con riferimento alle domande svolte nei confronti degli assicurati dal U)

www.osservatoriodirittoimpresa.it

oggetto: azione responsabilità verso amministratori, sindaci, revisore contabile di società di capitali in concorso con terzi

CONCLUSIONI

richiamato e ribadito integralmente tutto quanto domandato, dedotto, contestato, eccepito, richiesto e prodotto nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza, dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove e/o diverse domande, contestazioni, istanze ed eccezioni avversarie, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle già svolte nella memoria *ex* art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., da intendersi qui trascritte, ed insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie *ex* art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.

Si formula istanza al Giudice di far permanere nel fascicolo cartaceo, fino alla decisione del Collegio, gli allegati depositati dalle parti nei confronti delle quali è stata dichiarata l'estinzione giudizio.

Si depositano di seguito (con numerazione progressiva rispetto ai documenti già prodotti), i seguenti allegati, alcuni formatisi successivamente al termine previsto per il deposito delle memorie istruttorie, che confermano ulteriormente la fondatezza delle domande svolte dall'intervenuto :

119 denuncia-querela presentata dall' il 18.9.2012;

120 richiesta di avvio di indagine e di sequestro del 30.1.2013;

121 denuncia-querela presentata dall' il 21.11.2013;

122 articoli di stampa anno 2017 sul sequestro dei villaggi turistici;

123 visura aggiornata al 7.9.2017 della società S.r.l.;

124 visura aggiornata al 7.9.2017 della società S.r.l.;

125 visura aggiornata al 14.6.2017 della società S.r.l.

Voglia l'On. Tribunale, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti conclusioni:

1) In via principale e nel merito, dichiarare inammissibile e/o rigettare le domande effettuate dall' a mezzo atto di intervento poiché infondata in fatto ed in diritto nonché per carenza di legittimazione attiva e/o carenza di interesse ad agire. Per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre Rimborso Spese Generali (15%), I.v.a. e C.n.p.a., come per legge;

2) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'intervenuto , accogliere la domanda di garanzia e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare il Dott. da ogni esborso lo stesso fosse

www.osservatoriodirittoimpresa.it

tenuto a corrispondere, il tutto con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre Rimborso Spese Generali, I.v.a. e C.n.p.a., come per legge.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti di cui in narrativa, dichiarata ove occorra la cessazione della materia del contendere tra il Fallimento ed il signor a spese di lite compensate: **a)** in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di intervento del signor ; **b)** in via subordinata, nel merito, rigettare, comunque, integralmente, le domande del signor , in quanto del tutto infondate e non provate, sia in fatto che in diritto; **c)** in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande del nei confronti del dott. , accertare e dichiarare la , in persona del suo legale rappresentate protempore, tenuta a garantire e tenere indenne il Dott. , in forza della polizza n. EX00002054 e, per l'effetto, condannare la predetta compagnia assicurativa a tenere indenne e manlevare il dott. per ogni e qualsivoglia somma che il Giudice adito dovesse eventualmente riconoscere a suo carico per i fatti di causa **d)** in via istruttoria, ove occorra, si insiste per le istanze istruttorie articolate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c, da intendersi qui richiamate e trascritte. Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CAP".

Voglia l'Ill.mo Tribunale, *contrariis rejectis*, per quanto occorrer possa, così giudicare:
In via principale, nel merito
Respingere integralmente, inter alia per nullità, inammissibilità, carenza di legittimazione attiva, prescrizione ed infondatezza, le domande svolte dall' , in proprio nonché per conto delle società appartenenti al Gruppo in Amministrazione Straordinaria, nei confronti di S.r.l..
Accertare, altresì, la responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. dell' e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno arrecato a S.r.l., quantificato in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di causa.

. . in liquidazione

Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, per quanto occorrer possa, così giudicare:
In *via principale, nel merito:*
Rigettare integralmente, inter alia per nullità, inammissibilità, carenza di legittimazione attiva, prescrizione ed infondatezza, le domande svolte dall' , in proprio nonché per conto delle società appartenenti al Gruppo in Amministrazione Straordinaria, nei confronti di in Liquidazione S.r.l..
Accertare, altresì, la responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. dell' e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno arrecato a in Liquidazione S.r.l., quantificato in via equitativa.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Con vittoria di spese e competenze di causa.

M s.r.l. e N s.r.l.

Le esponenti, rigettato il contraddittorio su eventuali allegazioni e/o domande nuove, insistono per l'accoglimento delle seguenti conclusioni

A) nei confronti dell'

in via pregiudiziale di rito

Dichiarare la carenza di legittimazione e di interesse dell'arch. rispetto alle domande proposte, per l'effetto rigettandole.

nel merito

Rigettare comunque le domande dell' , in quanto inammissibili, infondate e non dimostrate, per l'effetto assolvendone le esponenti.

B) nei confronti delle altre parti

nel merito

Rigettare tutte le domande comunque proposte nei confronti delle odierne esponenti, in quanto inammissibili, infondate ed indimostrate, per l'effetto assolvendone le esponenti stesse.

Rigettare le domande di manleva proposte nei confronti delle esponenti, siccome inammissibili, infondate e indimostrate.

in via riconvenzionale nei confronti degli altri convenuti in via principale

Accertare e dichiarare la assorbente responsabilità di amministratori e sindaci della società poi fallita nella causazione dei pretesi danni di cui è causa, per l'effetto:

- assolvendo *in toto* le esponenti dalle domande di parte attrice;
- condannando amministratori e sindaci della società poi fallita a manlevare le esponenti da tutte le conseguenze sfavorevoli che a loro carico dovessero derivare in relazione ai fatti di causa;
- ulteriormente, condannando amministratori e sindaci della società poi fallita a rimborsare alle esponenti tutte le somme che le stesse fossero condannate - ovvero che comunque esse fossero tenute – a corrispondere al Fallimento a qualunque titolo, anche transattivo, nella misura che emergerà dal presente giudizio, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo.

in via ulteriore

Per il caso di condanna solidale delle convenute al risarcimento dei pretesi danni di cui è causa e comunque in ogni caso, anche alla luce della transazione intervenuta nelle more del giudizio con il Fallimento attore:

- ai fini delle successive azioni di regresso, accertare e dichiarare la percentuale di responsabilità di ciascuno dei soggetti condannati;
- condannare ciascuno degli altri convenuti, occorrendo, a rimborsare *pro quota* alle esponenti tutte le somme che le stesse esponenti fossero a loro volta condannate - ovvero che comunque esse fossero tenute – a corrispondere al Fallimento a qualunque titolo, nella misura che emergerà dal presente giudizio, oltre agli interessi al tasso legale ed alla rivalutazione dal dovuto e sino al soddisfo.

in via istruttoria:

www.osservatoriodirittoimpresa.it

come da foglio di precisazione conclusioni

nelle spese

Spese, competenze ed onorari del presente giudizio interamente rifusi.

s.r.l. e s.r.l.

Le esponenti, rigettato il contraddittorio su eventuali allegazioni e/o istanze nuove, insistono per l'accoglimento delle seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis,*

A) nel contraddittorio con l'

In via pregiudiziale di rito

Dichiarare la carenza di legittimazione e di interesse del medesimo rispetto alle domande proposte nella dichiarata qualità di amministratore delle società del Gruppo in A.S., per l'effetto rigettandole.

Ancora in via pregiudiziale di rito

Dichiarare la nullità dell'atto di intervento per il combinato disposto degli artt. 163, comma III, n. 4 e art. 164, IV comma, c.p.c., assumendo i conseguenti provvedimenti.

In via preliminare di merito

Dichiarare prescritta la domanda risarcitoria dell' , per l'effetto rigettandola.

Nel merito

Rigettare comunque le domande dell' , siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per l'effetto assolvendone le esponenti.

B) nel contraddittorio con le altre parti

Nel merito

Rigettare le domande di manleva da chiunque proposte e comunque tutte le domande da chiunque proposte nei confronti delle esponenti, in quanto inammissibili, infondate e indimostrate.

In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni

nelle spese

Vittoria di spese e compensi di causa.

srl,

Voglia l'Ill.mo Tribunale, *contrariis rejectis*, per quanto occorrer possa, così giudicare:

In via principale, nel merito:

Rigettare integralmente, inter alia per nullità, inammissibilità, carenza di legittimazione attiva, prescrizione ed infondatezza, le domande svolte dall' , in proprio nonché per conto delle società appartenenti al Gruppo in Amministrazione Straordinaria, nei confronti di S.r.l..

Accertare, altresì, la responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. dell' e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno arrecato a S.r.l., quantificato in via equitativa.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

s.p.a.

Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, con riferimento alle domande svolte dall'

A) in via preliminare:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in subordine, nella denegata ipotesi in cui la predetta eccezione preliminare venisse rigettata, accertare e dichiarare che, in relazione alle pretese giudiziali dell' , S.p.A. non risponde con il proprio patrimonio, avendo agito non in proprio, ma per conto del fondo Whitestone;

B) nel merito, solo nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva:
- rigettare integralmente, in via preliminare o nel merito, le domande svolte dall' , in proprio nonché per conto delle società appartenenti al Gruppo in Amministrazione Straordinaria, nei confronti di S.p.A.;
- in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda di parte attrice, accertare la quota di responsabilità a carico di S.p.A. rispetto a quella degli altri convenuti, per i pretesi danni subiti dall' , in proprio nonché per conto delle società appartenenti al Gruppo in Amministrazione Straordinaria;
- accertare la responsabilità processuale aggravata *ex* art. 96, anche ai sensi del terzo comma, c.p.c., dell' , e, per l'effetto, condannare quest'ultimo, al risarcimento del danno provocato a S.p.A., quantificato in via equitativa.

Con rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre ad IVA e CPA

come in atti, nessuno essendo comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni

SPA (già spa)

Nel merito in principalità
- respingersi le domande svolte nei confronti del dott. perché infondate in fatto ed in diritto
- respingersi comunque la domanda di garanzia formulata dall'assicurato nei confronti di spa per i motivi di cui in narrativa
- compensi rifusi

Nel merito in via subordinata
- per la denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del dott. e per l'altrettanto denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, accogliersi la domanda di garanzia nei limiti di quanto dedotto in polizza ed al netto dello scoperto contrattualmente previsto

www.osservatoriodirittoimpresa.it

- compensazione di spese nel rapporto tra assicurato e assicuratore

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così giudicare:

in via principale:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento svolto dall' . e delle domande dallo stesso proposte;
- respingere le domande tutte svolte nei confronti dei Dott.ri e , e, conseguentemente, respingere le domande di garanzia e/o manleva avanzate dagli stessi nei confronti di in base alla polizza n. EX000002054;

In via subordinata:

- accertare e dichiarare la non operatività della polizza n. EX000002054 e quindi rigettare le domande di garanzia e/o manleva avanzate dai Dott.ri e in base alla medesima polizza per una o più delle ragioni indicate in atti;

In via ulteriormente subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda svolta nei confronti del Dott. e/o del e della domanda di garanzia e/o manleva avanzate dagli stessi svolta nei confronti di .

o disporre ai sensi dell'art. 1898 c.c. la riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto in base alla polizza n. EX000002054 tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso;

o disporre ai sensi dell'art. 1893 c.c. la riduzione dell'indennizzo eventualmente dovuto in base alla polizza n. EX000002054 in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;

o determinare l'indennizzo eventualmente dovuto in base alla polizza n. EX000002054 entro il limite del massimale pari ad Euro 5.000.000,00, sempre che il predetto massimale non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze di causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

il Fallimento sr.l. (di seguito, Fallimento) ha convenuto in giudizio gli *ex* amministratori di e , i sindaci , , , il revisore unico , ed altresì , , S.r.l., M. S.r.l., S.r.l., S.r.l., S.r.l., S.p.A. e S.r.l., premettendo che la società , avente ad oggetto l'esercizio dell'attività alberghiera, in data 12.2.2010 era stata posta in liquidazione volontaria, in

www.osservatoriodirittoimpresa.it

data 12.7.2010 aveva depositato ricorso per concordato preventivo per cessione dei beni, in data 28.9.2010 era stata ammessa a detta procedura concorsuale e successivamente in data 5.7.2012 era stata dichiarata Fallita dal Tribunale di Verona.
Alla data del Fallimento essa aveva capitale sociale di € 9.000.000,00 interamente versato.
Il Fallimento attore ha prospettato di esercitare l'azione ex art 146 LF , 2394 cc e 216 e 217 LF e 2407 cc nei confronti degli organi sociali, amministratori, sindaci e revisore unico nonché, verso gli altri convenuti, ex artt. 2043 e 2055 c.c, quali responsabili in solido, per aver concorso con gli amministratori agli illeciti e alla causazione del danno.
Ha esposto che l'organo amministrativo di A nonostante lo stato di crisi in cui versava la società aveva distratto dal patrimonio sociale gli immobili e cioè il ramo immobiliare acquistato dal Gruppo V ciò attraverso una operazione di cessione a prezzo non congruo delle azioni di N s.p.a. società partecipata al 99% da A e nella quale i beni erano stati fatti confluire come società "veicolo"; nel contempo aveva gravato il passivo della società A di ingenti debiti derivanti dall'acquisizione del ramo d'azienda mobiliare del Gruppo V con ciò violando gli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio e depauperandolo tanto da renderlo insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali; tutto ciò con il concorso dei terzi convenuti e con l'omesso controllo da parte dei sindaci e del revisore unico. Ha altresì contestato che non era stata tenuta la contabilità societaria secondo le disposizioni di legge.
A sostegno di quanto sopra in estrema sintesi, (v. pag 9 e seg. atto di citazione) Il Fallimento ha esposto che A nel 2007 aveva partecipato alla procedura di dismissione del patrimonio aziendale mobiliare ed immobiliare facente capo alle società del Gruppo V in amministrazione straordinaria; il programma della Amministrazione Straordinaria di cui all'art 54 L. 270/99 prevedeva i termini di tale operazione e in particolare stabiliva che si dovesse necessariamente dar corso ad una dismissione congiunta dei rami sia mobiliari che immobiliari del Gruppo V ; ciò per assicurare il conseguimento dell'obiettivo prioritario della procedura di Amministrazione Straordinaria ossia garantire la conservazione dell'integrità e della continuità del complesso delle attività imprenditoriali del Gruppo V (v pa. 15-16 atto di citazione).
La A , che già all'epoca versava in crisi di liquidità e non aveva accesso al credito, era venuta in contatto con i convenuti H e I che avevano posto in essere una complessa e preordinata operazione assieme all'organo amministrativo di A : il 13.9.2007 A aveva depositato la offerta definitiva di acquisto sia dei rami mobiliari che immobiliari del Gruppo V in A.S:., dando atto della presenza di un soggetto esterno, la X , disposto a finanziare l'operazione; ancor prima però di proporre l'acquisto dei rami mobiliari e immobiliari al Gruppo V, era già stato sottoscritto un accordo in buona sostanza per alienare l'ingente patrimonio immobiliare a terzi (poi sostituito con un accordo di cessione della azioni della società veicolo N), ben conscio l'organo amministrativo di A (all'epoca rappresentato dal solo B) e i terzi che

www.osservatoriodirittoimpresa.it

alla A sarebbe rimasto solamente il ramo mobiliare con tutti i suoi ingenti debiti; ciò peraltro in violazione degli obblighi assunti con la AS del Gruppo V. volti alla conservazione dell'integrità e della continuità del complesso delle attività imprenditoriali del Gruppo V.

Il Fallimento attore ha descritto in dettaglio i vari passaggi di tale complessa operazione "distrattiva" congegnata, secondo la prospettazione attorea, in modo che l'ingente patrimonio immobiliare di Gruppo V venisse acquistato a prezzo favorevole (perché ceduto da V in a.s. unitamente al ramo mobiliare in ottica di conservazione aziendale) a debito, e cioè grazie ai finanziamenti di X, e non direttamente da A, ma attraverso la società "veicolo N s.p.a. (partecipata al 99% da A e costituita *ad hoc*) ; il 90% delle azioni era però stato poi ceduto, a fronte di rilevante valore economico dei beni immobili, per un corrispettivo minimo e assolutamente non congruo a M sr.l. società riconducibile al H e al I (pure costituita ad hoc lo stesso giorno di N) , società che così era riuscita a divenire "proprietaria" di N s.pa. a sua volta società contenitore degli immobili del Gruppo V. Ha dato anche conto del coinvolgimento delle altre società convenute con varie operazioni che avevano concorso nella distrazione con l'obiettivo finale di consentire sostanzialmente al H e al I di appropriarsi degli immobili. Ha asserito che la operazione pregiudizievole di vendita delle azioni era stata posta in essere quando A versava in evidente stato di crisi noto all'organo amministrativo; la complessiva operazione era stata strutturata in modo che i beni immobili non rimanessero a A ma finissero nelle mani di terzi a basso costo (in tal modo sotttraendoli alla garanzia dei creditori) e rimanesse invece in capo alla A solo la "gravosa" componente mobiliare appesantita dagli ingenti debiti e oneri collegati all'elevato numero di dipendenti; di lì a poco nell'ottobre 2008 era stata licenziata la quasi totalità dei dipendenti amministrativi ed era state avviate le procedure di CIGS.

I sindaci e il revisore non avevano adeguatamente adempiuto all' obbligo di vigilanza.

Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

" *accertare la responsabilità degli amministratori* B *e* C *in concorso con* H, I, L *S.r.l., M S.r.l.,* P *S.r.l.,* Q *S.r.l.,* R *S.p.A.,* O *S.r.l. nonché dei sindaci* D, E, F *, ex art 146 l.f., 2394, 2394 bis, 2403, 2407, 2043, 2055 c.c.216 e 217 l.f., il tutto come descritto in parte narrativa per l'effetto condannare* B, C, D, E, F, H, I, L *S.r.l.,* M *S.r.l.,* R *S.p.A.,* O *S.r.l., in solido fra loro, al risarcimento del danno in favore di Fallimento* A *S.p.a. da quantificarsi nella somma di € 19.015.708,64 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.*

- accertare la responsabilità ex art 146 l.f., 2394, 2394 bis, 2403, 2407, 2043, 2055 c.c.216 e 217 l.f. degli amministratori B, C *, e dei Sindaci*

www.osservatoriodirittoimpresa.it

D, E, F nonché del revisore G, per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto condannare gli amministratori B, C, i sindaci D, E, F nonché il revisore G, in via fra loro solidale, al risarcimento del danno patito dal fallimento A da quantificarsi in € 10.000.000,00, in considerazione del passivo del fallimento accertato, ovvero nella o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.

Con riserva di quantificare gli ulteriori importi che dovessero essere insinuati ed ammessi allo stato passivo del Fallimento A S.p.a. nei termini di legge sia dal personale dipendente che da Enti Previdenziali.

Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge".

I convenuti si sono costituiti nel termine dei venti giorni anteriore alla prima udienza come fissata in citazione eccezion fatta per R che si è costituita successivamente.

B si è costituito in giudizio negando la propria responsabilità invocando l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali e affermando che l'operazione era stata preliminarmente supportata anche dal parere di una importante società di consulenza aziendale; ha asserito che l'esito infausto della stessa era attribuibile solo ai comportamenti illeciti tenuti dai terzi H e I e/ a società agli stessi collegate o collegabili, unici soggetti che se ne erano avvantaggiati.

Circa la irregolarità contabile ha rilevato di esser cessato dalla carica di amministratore di A in data 22.12.2008 ossia quattro anni prima del fallimento e che sul punto non poteva essergli mosso addebito alcuno.

Ha chiesto il differimento d'udienza per la chiamata in causa di S() a fini della manleva; nel merito ha chiesto il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e in subordine in caso di accoglimento della domanda risarcitoria attorea la riduzione dell'importo quantificato dal Fallimento e la condanna di S() a tenerlo malevato ed indenne da qualsiasi somma esso venisse condannato a pagare oltre al pagamento delle spese di lite

Anche C si è costituito in giudizio contestando la "ricostruzione" fattuale e giuridica attorea, rilevando in ogni caso che egli non faceva parte della *governance* che aveva deciso ed effettuato l'operazione in contestazione, posta in essere da B, rilevando comunque che si trattava di una operazione insindacabile secondo la business judgement rule, basata su un piano industriale redatto da primaria società di consulenza internazionale: il piano industriale era volto alla gestione da parte di A di sette importanti complessi alberghieri, e l' insuccesso era stato causato dalla violenta crisi che aveva sconvolto l'economia italiana ed in particolare il settore turistico ricettivo. Ha sottolineato che per l' acquisto immobiliare la società A non aveva sborsato alcunchè ed erano poi stati gli immobiliaristi H e I a mettere in atto una serie di condotte illecite. Ha evidenziato che vieppiù egli non solo non rivestiva alcuna carica al momento della acquisizione, ma aveva anche cercato, una volta

www.osservatoriodirittoimpresa.it

divenuto amministratore della società, di porre rimedio con tutti i mezzi a lui consentiti a quanto effettuato dall'amministratore B e ciò sia rinegoziando in modo migliorativo con N , M , H e I gli accordi preliminari già raggiunti dal B sia promuovendo ben tre contenziosi contro costoro, rivolti ad integrare nel patrimonio sociale quanto era uscito ad opera del precedente amministratore sia infine ponendo in essere tutte le attività necessarie ed opportune per reagire allo stato di crisi della società ivi compresi i rimedi previsti dalla L.F.; era stato inoltre proprio lui a porre rimedio alle irregolarità contabili.

Ha chiesto il differimento d'udienza per la chiamata in causa di S a fini di manleva, in forza della polizza n. EX00002054

Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea e in via subordinata ha chiesto la condanna della compagnia di Assicurazioni a tenerlo indenne e manlevarlo per qualsiasi somma egli venisse condannato a pagare

I sindaci ed il revisore costituitisi con unica difesa hanno innanzitutto eccepito la prescrizione delle azioni svolte nei loro confronti; nel merito hanno affermato che la funzione di vigilanza e revisione dei conti era stata correttamente esercitata ed erano stati tempestivamente effettuati i rilievi del caso; hanno anche contestato il quanutm del preteso danno, chiedendo il rigetto delle avverse domande nei loro confronti. I sindaci hanno poi dato atto di essere assicurati per la responsabilità professionale con S s.a. (polizza n. EX0002054) e chiesto in via subordinata di essere da essa manlevati senza però richiedere lo spostamento d'udienza per la chiamata in causa della stessa.

Il revisore G ha affermato di essere assicurato con T s.p.a. giusta polizza n. 800219784 per la responsabilità professionale e ha chiesto il differimento di udienza per la chiamata in causa di detta Compagnia di Assicurazioni chiedendo in via subordinata di essere manlevato dalla stessa.

H e I hanno contestato la ricostruzione dei fatti attorea, hanno rilevato come l' originario contratti preliminare sottoscritto tra A e L non avesse avuto seguito, hanno asserito che la compravendita delle azioni di N non aveva realizzato depauperamento osservando anche che il prezzo pagato per l'acquisto del 90% delle azioni di N non poteva esser ricondotto solo alla somma di € 3.549.000,00 atteso che in precedenza vi erano stati altri esborsi di € 1.000.000,00 e di € 8100.000,00 in relazione al precedente preliminare non adempiuto, oltre all'accollo dell'indebitamento per € 25.000.000,00 gravante su N s.pa nei confronti di X che aveva finanziato l'acquisto del ramo d'azienda immobiliare dal Gruppo V in a.s..

H in particolare ha altresì negato che le altre società coinvolte nella vicenda avessero agito quali sua "longa manus".

Hanno chiesto il rigetto delle domande nei loro confronti.

L **s.r.l.** in liquidazione ha evidenziato che gli addebiti ad essa mossi si risolvevano in buona sostanza nell'aver essa sottoscritto due contratti preliminari di compravendita degli immobili di cui il primo rimasto ineseguito e il

www.osservatoriodirittoimpresa.it

secondo ceduto ad un terzo (parimenti convenuto). Ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva; ha affermato di non aver avuto alcun arricchimento o vantaggio a seguito dell'operazione contestata in citazione, di non aver creato alcun danno alla A e in ogni caso ha eccepito la prescrizione.

Anche Q **. srl.** ha negato la propria responsabilità affermando che l'unico addebito ad essa mosso era l'aver preso in affitto 6 villaggi turistici della P s.r.l. e che mancava nesso di causa tra le condotte ad essa ascritte ed il preteso danno; anch'essa ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva.

M Sr.l.. e N **s.r.l.** hanno contestato anch'esse le domande di parte attrice chiedendone in rigetto. Hanno altresì chiesto, in via pregiudiziale di rito, di essere autorizzate a chiamare in giudizio gli altri convenuti, differendo la prima udienza di comparizione onde consentirne la citazione nel rispetto dei termini di legge. Inoltre, in via riconvenzionale, le esponenti hanno chiesto l'accertamento dell'assorbente responsabilità di amministratori e sindaci d A nella causazione dei pretesi danni, e la condanna dei medesimi a manlevare le esponenti, nonché, in subordine, per il caso di condanna solidale delle esponenti, ai fini delle successive azioni di regresso, l'accertamento della misura di responsabilità di ciascuna delle parti convenute e la condanna di ciascuno degli altri convenuti a rimborsare *pro quota* alle esponenti tutte le somme che le stesse fossero condannate a corrispondere al Fallimento a qualunque titolo.

O **s.r.l e** P **s.rl.** hanno contestato le domande di parte attrice, hanno osservato di esser state costituite in data di gran lunga successiva al 13 settembre 2007, data alla quale era stata fatta risalire secondo la prospettazione attorea, la genesi delle vicende assunte quali foriere di responsabilità e danno; in ogni caso hanno, in via subordinata, formulato domanda di "manleva" nei confronti degli altri convenuti per il caso di accoglimento nei loro confronti delle domande attoree

Con due distinte comparse di costituzione si è costituita anche S (già s.as.) chiamata in causa sia da B che da C in forza del contratto di assicurazione n. EX000002054, chiedendo in entrambi i casi il rigetto delle domande tutte svolte nei confronti degli assicurati, nonché il rigetto della domanda di manleva svolta dai due amministratori in base alla Polizza eccependone la inoperatività; in via ulteriormente subordinata ha chiesto la riduzione dell'indennizzo e comunque la determinazione dell'indennizzo entro il massimale.

T **s.p.a. si è costituita in giudizio** associandosi alle difese in di merito e afferenti la prescrizione sollevate dal revisore G . Ha inoltre rilevato l'inoperatività della polizza e ciò per effetto della clausola *claims made* e del fatto che il G non aveva informato adeguatamente la compagnia, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., circa le circostanze da cui si poteva desumere il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile e ha anche dedotto circa l'ininfluenza dello stato oggettivo dell'assicurato con riferimento a ciò: in particolare ha asserito che alla data della stipulazione della polizza, l'11.5.2010, lo stato di insolvenza di A, il grave

www.osservatoriodirittoimpresa.it

indebitamento del gruppo e la consapevolezza della macchinosa operazione di alienazione del patrimonio immobiliare della holding, erano circostanze ben note in precedenza allo stesso revisore ed anzi era stata presumibilmente proprio la conoscenza di tutto ciò che aveva verosimilmente spinto
il G a contrarre polizza di responsabilità con retroattività quinquennale.
Ha anche dedotto che il chiamante, in quanto in dolo e non in colpa, non poteva godere di copertura assicurativa.
Ancora ha asserito che secondo l'art. 37 lett. e) delle condizioni generali di contratto l'assicurazione non copriva le perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'assicurato in qualità di revisore dei conti ed ha osservato che trattavasi di clausola inderogabile.
Ha anche allegato la violazione da parte dell'assicurato degli obblighi previsti dall'art. 8 in caso di sinistro, ossia l'informativa alla compagnia entro tre giorni dalla conoscenza con conseguente diritto da parte della Compagnia il diritto di rifiutare il pagamento.
Infine ha precisato che infine il massimale di polizza era di Euro1.035.000,00 e con lo scoperto del 10% per sinistro e con minimi assoluti differenziali a seconda delle attività svolte.
Ha concluso chiedendo la reiezione delle domande svolte nei confronti del G e la reiezione comunque della domanda di garanzia formulata dall'assicurato nei confronti della Compagnia di Assicurazioni.
Nel merito in via subordinata, per la denegata ipotesi di accertamento di responsabilità del dott. G e per l'altrettanto denegata ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, ha chiesto che la domanda di garanzia venisse accolta nei limiti di quanto dedotto in polizza ed al netto dello scoperto contrattualmente previsto.
E' intervenuto in giudizio U , depositando il 31 dicembre 2013 la comparsa denominata "*d' intervento volontario autonomo ex art. 105 c.p.c.*".
Con detta comparsa U ha precisato di esperire l'intervento sia "*a tutela del danno dal medesimo patito*" sia a tutela del danno patito dal Gruppo V in A .S. e specificamente a tutela del ceto creditorio danneggiato dalle operazioni illecite poste in essere dagli ex amministratori B e C e dai terzi convenuti: ciò ex art 2476 VI comma c.c. e 2043 cc.
Ha affermato trattarsi di intervento ex art 105 co.1 cpc per far valere nei confronti di detti convenuti nel giudizio principale, domanda connessa con quella del giudizio principale per identità del fatto costitutivo poichè le condotte generatrici dei danni per il Fallimento erano le stesse che avevano generato i danni di cui l'interveniente chiedeva il risarcimento
Ha descritto- con ricostruzione dei fatti in parte sovrapponibile a quella del Falllimento- le operazione illecite che avevano consentito, grazie all'operato di B , C , H e I , nonché di N , M , L , R , società riconducibili a questi ultimi due, l'acquisizione a prezzo incongruo da parte di terzi degli *assets* del Gruppo V in A.S. da ultimo confluiti nella P S.r.l., di proprietà di O S.r.l., a sua volta "di proprietà" della Y S.p.A., società fiduciaria; le strutture turistico

www.osservatoriodirittoimpresa.it

alberghiere erano inoltre gestite dalla Q S.r.l. pure riconducibile a H e I.

Ha anche sottolineato, sotto il profilo fattuale, un apporto causale al danno della X e della Gestione Commissariale (estranei a questo giudizio) quest'ultima per aver irregolarmente consentito la cessione del compendio immobiliare alla società veicolo N s.p.a. asserendo che proprio tale irregolare cessione aveva da ultimo consentito la distrazione degli immobili attraverso il meccanismo della cessione delle quote.

Ha dedotto che la successione cronologica, la singolare e altamente sospetta coincidenza degli eventi, la simultanea conclusione di *"accordi volti a realizzare risultati antitetici tra loro"* mostravano chiaramente una dinamica "*criminosa*" concertata, condivisa ed attuata dai convenuti, aventi finalità illecite e distrattive.

Ha indicato (come si dirà infra) i danni arrecati a sé e al Gruppo V in a.s. e ha concluso chiedendo che venissero accertate le responsabilità di B, C, H, I, L Srl, M S.R.L., N S.R.L., P Srl, Q Srl, R Spa - del O, Srl ex art 2476 VI comma c.c 2043 e 2055 cc. e che tutti detti soggetti venissero condannati ," i*n via solidale fra loro e ciascuno per quanto di ragione a risarcire*" :

1) al U personalmente tutti i danni subiti per gli importi indicati in citazione o per i diversi importi accertati in corso di causa con ricorso occorrendo alla liquidazione equitativa, comunque maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal 13.9.2007 al saldo
2) alle società del Gruppo V in a.s. specificamente indicate in citazione i danni subiti dalle stesse e dai creditori concorsuali per gli importi indicati in citazione o per i diversi importi accertati in corso di causa con ricorso occorrendo alla liquidazione equitativa, comunque maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal 13.9.2007 al saldo

R S.p.A. si è costituita il 28 aprile 2014 tardivamente rispetto alla prima udienza indicata in citazione ed anteriormente all'udienza differita per le chiamate di terzo ex art 269 II comma c.pc..

In via preliminare ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva osservando che essa era una società di gestione del risparmio, intervenuta nell'operazione sempre e solo in nome e per conto del Fondo W , chiedendo dunque che venisse accertato il suo difetto di legitimazione passiva ed in subordine nel caso di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva che venisse accertato che in relazione alle pretese giudiziali del Fallimento A essa non rispondeva con il suo patrimonio.

Nel merito ha osservato che parte attrice non aveva individuato una condotta specifica, di R avente incidenza pregiudizievole, diretta e immediata risultando essa "coinvolta" nei fatti di cui è causa solo per aver sottoscritto, in nome e per conto del

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Fondo, in data 17 marzo 2008, con la A e il sig. B personalmente, un contratto preliminare che poi non era sfociato nel contratto definitivo

Anche con riferimento all'intervento del U ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva; ha altresì eccepito la nullità, la inammissibilità dell'intervento, la carenza di legittimazione attiva, la prescrizione e dedotto la infondatezza dell'intervento volontario del U e ne ha chiesto anche la condanna ex art 96 c.p.c .

All'udienza del 21.5.2014 (così fissata ex art 269 II comma c.p.c.) è stata eccepita dal Fallimento attore, la inammissibilità dell'intervento e il difetto di legittimazione processuale dell'interveniente in relazione alle domande svolte per le società del Gruppo V; i convenuti C e B hanno a loro volta eccepito in quella sede l'inammissibilità dell'intervento, il difetto di legittimazione attiva del U ed hanno esteso la domanda di garanzia già svolta verso S chiedendo di esser comunque rimessi in termini nei confronti dell'interveniente stante la mancata comunicazione dell'intervento da parte della Cancelleria; a tale istanza si sono associati altri convenuti.

La difesa di U ha contestato le eccezioni formulate dai convenuti e rilevato che non si era verificata, per la mancata comunicazione di Cancelleria dell'intervento alcuna alterazione del contraddittorio.

Sono poi stati concessi i termini *ex* art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle relative memorie. Sono altresì stati concessi rinvii essendo stata rappresentata la pendenza di trattative a fini transattivi. All'udienza del 29.11.2016 Il giudice presto atto di reciproche rinunce ed accettazioni depositate in causa ha dichiarato estinto il giudizio relativamente ai rapporti processuali tra le seguenti parti: Fallimento Attore , B , C , D , E , F , G , H , I , L Srl, M S.R.L., N S.R.L., P Srl, Q Srl, R Spa - , O Srl , S (limitatamente alle domande svolte dai sindaci nonché alle domande svolte da B e C in manleva/regresso rispetto alle sole domande svolte nei loro confronti dal Fallimento) e ne ha disposto la separazione. Nella causa non estinta tra

- G Fabio e T s.p.a
- nonché tra U Verso B , C , H , I , L Srl, M S.R.L., N S.R.L., P Srl, Q Srl, R Spa - , Srl, S (quale assicuratrice di B e C limitamente alla manleva /regresso con riferimento alle domande svolte nei loro confronti da U) ritenuta la opportunità di decisione del Collegio ha fissato successiva udienza per la precisazione delle conclusioni

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio sulle conclusioni trascritte in premessa, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e di replica

Rapporto di garanzia - s.p.a.

Va rilevato che il (che non è stato destinatario di domande da parte dell'interveniente) ha chiamato in causa s.p.a. assumendo di essere assicurato con s.p.a. (s.p.a) giusta polizza n. 800219784 per la responsabilità professionale e chiedendo di essere manlevato dalla stessa.

Va da subito osservato che l'art 37 lett. e) delle condizioni di polizza esclude testualmente la copertura per le perdite patrimoniali inerenti la attività di revisore dei conti di tal che è stata evocata in giudizio la compagnia di assicurazione in palese difetto di garanzia assicurativa applicabile alla domanda risarcitoria svolta verso il , le cui responsabilità sono state invocate dal Fallimento proprio in relazione a sue responsabilità quale revisore dei conti della società in bonis. Ciò comporta che le spese di lite di s.p.a. vanno poste a carico del , avendo quest'ultimo chiamato in causa la Assicurazione in difetto di copertura assicurativa stante l'esclusione del rischio de quo per testuale disposizione delle condizioni generali di polizza.

Intervento di

ha svolto il suo intervento

I) quale amministratore della capogruppo e di altre società del Gruppo in amministrazione straordinaria per i danni subiti da esse e dal loro ceto creditorio

II) " in proprio" per i danni prospettati quali direttamente a sé causati

I)Domande svolte quale amministratore della capogruppo e di società del Gruppo in amministrare straordinaria.

Osserva innanzitutto il Collegio che la questione afferente la "legittimazione" del ad agire quale amministratore della capogruppo e di società del Gruppo in Amministrazione straordinaria non attiene alla legittimazione ad agire (*legitimatio ad causam* (che consiste nella titolarità del soggetto - e quindi nella fattispecie delle società del Gruppo in a.s. - del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione di parte) bensì integra questione afferente la capacità processuale del ex art 75 ultimo comma cpc a rappresentare dette società in giudizio (*legitimatio ad processum)* .

Il difetto di capacità processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. Sezioni Unite 4 marzo 2016 n. 4248) sicchè l'esame di detta questione prescinde dalla tempestività o meno della contestazione sul punto da parte dei convenuti

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Come rilevato dall'interveniente l 'amministrazione straordinaria è una procedura con finalità conservativa del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale, il cui scopo non è, dunque, *tout court* quello di liquidare l'attivo e il passivo patrimoniale ma è quello di proseguire, riattivare o riconvertire l'attività imprenditoriale. Da ciò discende indubbiamente che la società non perde la capacità di stare in giudizio quando venga sottoposta ad Amministrazione straordinaria in corso di causa (rimanendo integra la l*egitimatio ad causam*) ma non discende affatto sic et simpliciter che essa possa stare in giudizio a mezzo dell' Amministratore piuttosto che del Commissario straordinario in una causa in cui si controverte di poste risarcitorie pretese dalla società in amministrazione straordinaria.
Invero benchè la normativa nella materia de qua non faccia richiamo all'art 43 LF nondimeno l'art 2, comma 2, del D. L. N. 347 del 23 dicembre 2003, in punto "capacità processuale", riproduce pressochè letteralmente il disposto dell'art 43 primo comma L.F. prevedendo che *" nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa"* stia in giudizio il Commissario Straordinario. La dizione "*controversie ...relative a rapporti di diritto patrimoniale"* poi è di ampia portata e comprende qualsivoglia controversia il cui esito sia diretto ad incidere sul patrimonio della società in a.s. e dunque anche le controversie il cui oggetto siano poste risarcitorie per asseriti comportamenti illeciti, essendo le stesse, se la domanda viene accolta, dirette appunto a confluire nel patrimonio d'impresa, gestito in tale fase dal Commissario Straordinario.
Né può sostenersi che la legittimazione processuale del , discenda dall'art 43 comma 2 L.F. (come sostenuto nella I memoria ex art 183 VI comma cpc dal) essendo assorbente il rilievo che tale norma già in astratto al più consente l'intervento nel giudizio (e dunque conferisce legittimazione ad agire " *per le questioni dalle quali può discendere una imputazione di bancarotta*") ma non conferisce certo la legittimazione processuale a rappresentare la società stessa in giudizio.
Neppure infine può sostenersi che la legittimazione processuale a rappresentare le società del Gruppo come ancora sostenuto nella I memoria ex art 183 VI comma cpc dal) si fondi, analogamente a quanto avviene in ambito fallimentare, sulla necessità di supplire all' inerzia degli organi della A.S.: anche in tal caso è assorbente il rilievo che la eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito è conferita solo quando l'inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi della procedura e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia. Nel caso di specie risulta (v .verbale di prima udienza) che il Commissario Straordinario ha fatto le sue valutazioni circa la complessiva vicenda ed ha ritenuto di svolgere insinuazione nei confronti del Fallimento per credito di € 16.227.500,00 e successivamente di svolgere opposizione allo stato passivo; risulta altresì che egli ha avviato transazioni con altri soggetti coinvolti . Non vi è insomma quel totale disinteresse degli organi della procedura che possa in tesi fondare una legittimazione processuale suppletiva del

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Va dunque accertato il difetto capacità processuale ab origine del [illegible] con riferimento alle domande risarcitorie formulate quale amministratore di società del Gruppo V in a.s. con conseguente loro rigetto.

II)domande risarcitorie "in proprio"

L'interveniente ha prospettato di richiedere il risarcimento di danni "direttamente" a sé cagionati ed ha invocato nei confronti degli amministratori della Fallita A la norma di cui all'art. 2476 VI c.c che attribuisce ai terzi la legittimazione all'esperimento dell'azione risarcitoria verso gli amministratori per i danni subiti nella propria sfera personale che siano conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito degli amministratori; azione che in quanto "personale" e non integrante mero riflesso del pregiudizio subito dalla società o dal ceto creditorio per effetto della cattiva gestione non è neppure attratta, in caso di fallimento, nelle azioni del curatore ex art 146 L.F.

Ha altresì invocato anche l'art 2043 c.c. quanto ai terzi indicati quali concorrenti con gli amministratori di A negli illeciti forieri di detti danni.

La domanda risarcitoria de qua è stata articolatamente prospettata come segue .

1) L'interveniente ha affermato innanzitutto di aver maturato nei confronti di V spa in A.s. i seguenti crediti:
 a) da lavoro dipendente per € 659.543,63 , categoria prededuzione e con privilegio ex art 2751 bis n.1 c.p.c.
 b) per attività professionale € 5.033.673,62 categoria privilegio ex art 2751 bis n.2 c.p.c.

e dunque complessivamente € 5693,217,25 oltre IVA, oneri, accessori di legge e interessi, dando atto di aver effettuato unilaterale rinuncia all'importo di € 1.65.573,00 in data 19.6.2013 a favore della Amministrazione Straordinaria a titolo di compensazione delle asserite distrazioni ad egli addebitate.

Ha affermato che del suo credito non aveva potuto ottenere l'ammissione al passivo, neanche dei crediti in prededuzione perché, come dichiarato dal Commissario Straordinario di V S.p.A. in A.S. «*la scarsità delle risorse nella disponibilità di V S.p.A. in A.S. e l'ampio contenzioso ancora in corso non rendono possibile procedere a pagamenti dei crediti ammessi, neppure in prededuzione*» ed ha altresì dato atto di aver ceduto detto credito (al netto dell'importo rinunciato) a tal società J s.r.l. il 18.9.2013 per l'importo di € 55.000,00.

Ha affermato che il danno patrimoniale direttamente arrecatogli con riferimento ai crediti professionali vantati nei confronti di V S.p.A. in A.S. era quantificabile in € 3.318.100,63, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal 13 settembre 2007 al saldo.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

2)Ancora l' interveniente si è professato creditore di A nonché di altri soggetti (X AG e Fall. K S.p.A. coobligati secondo la sua prospettazione) per competenze professionali relative sia alla cessione dei diritti inerenti l'utilizzo di elaborati tecnici sia alla attività professionale di assistenza tecnica volta a consentire alle committenti la presentazione a V S.p.A. in A.S. dell'Offerta definitiva per l'acquisto dei suoi *assets* e per consentire il sub ingresso nella titolarità dei Contratti di Programma; ha prospettato di aver maturato in tale veste competenze quantificabili in complessivamente in € 12.113.089,73 oltre ad € 175.983,37 per diritti pagati all'ordine professionale in relazione alla liquidazione delle parcelle. Ha anche precisato di quantificare il credito verso A nel minor importo di € 9.038.743 sottraendo dal prospettato credito di cui sopra l'importo di € 3.074.345,78, (risultando debitore per una parte del complessivo credito di cui sopra pure V ed essendosi egli insinuato al passivo di V appunto per l'importo di € 3074.345,78).
Ha poi precisato che il Commissario Giudiziale di A (dott. poi divenuto uno dei curatori del Fallimento A) già nella Relazione redatta *ex* art. 172 della l. fall. aveva espresso le seguenti dichiarazioni circa la capienza dell'attivo di A : : «*Infine va rilevato che i valori dell'attivo, sino ad oggi valutati dal Commissario con l'ausilio del perito nominato dal Tribunale, fermi restando eventuali ulteriori accertamenti derivanti dalle visure presso le Conservatorie, non risulterebbero in grado di soddisfare il ceto creditorio privilegiato e la prededuzione;* preso atto di ciò, egli si era visto costretto, ancora una volta, alla cessione a titolo oneroso del credito alla J S.r.l. il 18 settembre 2013 a basso prezzo.
Il danno prospettato è stato quantificato nella somma di € 9.013.743,95 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal 13 settembre 2007 al saldo.

3)Ancora l'interveniente ha dedotto di esser stato sottoposto a procedimenti penali e a procedimenti civili per rispondere del danno arrecato al patrimonio del Gruppo V; ha affermato che nel complessivo danno ad egli attribuito vi era ricompreso anche quello terminato dalle sopra descritte condotte illecite dei convenuti che avevano contribuito all'aggravamento del dissesto del Gruppo V determinando *" la perdita della potenzialità economica insita negli assets del Gruppo V "* che avevano un valore contabile netto calcolato nel settembre 2006 di € 206.261.817,00 Ha affermato che in tal modo si era ritrovato a dover rispondere giudizialmente degli effetti pregiudizievoli di condotte altrui ed asserito che *"il danno arrecato all'arch con riferimento alla voce n.3.. ammonta al danno generato dagli odierni convenuti... pari al valore contabile di detti assets"*.

4)Da ultimo ha invocato un danno patrimoniale da perdita di *chance* per effetto dell'omessa presentazione, da parte di X e di A al Commissario Straordinario, dell'Offerta definitiva per le attività imprenditoriali facenti parte del perimetro "*Attività imprenditoriali a marchio V I* ", relativa alla

www.osservatoriodirittoimpresa.it

"*realizzazione e valorizzazione di nuovi complessi immobiliari sulla base di contratti e accordi di programma per lo sviluppo di poli turistici integrati ("PTI")*". Ha affermato che sarebbe stato indispensabile nel caso di Offerta acquisire l'autorizzazione (la c.d. "*Liberatoria*") all'utilizzo dei documenti e degli elaborati tecnici (progetti urbanistici e architettonici), già a suo tempo predisposti dall'arch. per conto di S.p.A. – originario Soggetto Promotore di tali progetti (che avevano consentito a quest'ultima di ottenere già le approvazioni dei Comuni interessati, delle Regioni di appartenenza, del MSE e del CIPE) e che dalla omessa offera ne era conseguita perdita delle chance professionali e quindi economiche che sarebbero maturate in capo al

Stanti dette allegazioni non può che osservarsi che quanto alle fattispecie n.1) e 2) non è configurabile, sulla scorta delle prospettazioni attoree, l'ipotesi di danni prodotti in via immediata e diretta al per i comportamenti illeciti denunciati che legittimi il a proporre la relativa domanda

Nella fattispecie sub 1*)* il comportamento illecito prospettato attinge direttamente il patrimonio della società Gruppo in a.s e le conseguente pregiudizievoli in capo al risultano essere solo conseguenze che si producono in via indiretta e mediata tramite l'incapienza patrimoniale indotta al Gruppo

La fattispecie sub 2) integra l'ipotesi tipica del "danno riflesso" trattandosi di danno asseritamente occorso al quale creditore del Fallimento non "direttamente" ma per essere il patrimonio di insufficiente al pagamento del suo preteso credito.

In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c. per le spa e 2476 VI comma cc per le s.r.l. , il terzo è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (che ha natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. o2476 VI comma c.c per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 l.f..

La "legitimatio ad causam" attiva, la cui esistenza va verificata anche d'ufficio, consiste nella titolarità del potere di formulare domanda in un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo pertanto dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa (questione che attiene al merito). Il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, egli possa assumere la veste di soggetto che possa chiedere la pronuncia giurisdizionale. Nel caso di specie, per quanto sopra esposto non può dirsi sussistente la legittimazione attiva del a far valere gli allegati danni che, già in forza della prospettazione, diretti ed immediati non sono.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Per la fattispecie sub 3) e 4) non è, a monte, neppure astrattamente configurabile un vero e proprio danno "ingiusto" risarcibile, in nesso di causa con le condotte allegate.
Va premesso che è risarcibile non ogni danno in sé e per sé ma solo il danno "*ingiusto*" e cioè *non iure* o *contra ius*.

Quanto alla fattispecie **sub 3)** va rilevato che se più condotte illecite hanno contribuito alla causazione di un danno (nella prospettazione dell'interveniente il dissesto di V) e solo un corresponsabile viene chiamato a risponderne , ciò non integra giuridicamente "danno ingiusto" (*non iure* o *contra ius*) risarcibile in capo a quest'ultimo , sussistendo anzi, al contrario, ex art 2055 comma 1 c.c un vero e proprio obbligo giuridico di pagamento dell'intero per colui che ha concorso con il suo illecito nella causazione di detto danno; il solo pagamento di quanto dovuto poi (pagamento nella fattispecie neppure prospettato) potrà far sorger il diritto al regresso ex art 2055cc. II comma c.c. verso eventuali altri coobbligati ma non certo un diritto risarcitorio.

La fattispecie **sub 4)** come prospettata attiene ancora una volta a fattispecie illecita foriera di eventuali danni in via immediata verso il Gruppo V in amministrazione straordinaria; non è per contro allegato alcun comportamento dei convenuti che violando la sfera degli interessi giuridici protetti del U (e non dunque la sfera di interessi di mero fatto) abbia causato allo stesso U un danno (diretto o indiretto) qualificabile come "ingiusto" se del caso anche *sub specie* di danno da perdita di chance.
Quanto sopra rende superfluo l' esame delle altre questioni ed eccezioni che attengono alle domande svolte dell'interveniente verso i convenuti amministratori di A B , C e verso gli ulteriori convenuti H , I Pohl, Ca' L Srl, M S.R.L., N S.R.L., P Srl, Q Srl, R Spa - , O Srl.
Restano assorbite altresì le domande di garanzia formulate da B , C verso la terza chiamata S e le domande tra convenuti di cui alle conclusioni trascritte in premessa.
Non ci sono i presupposti per la condanna dell'interveniente ex art 96 c.p.c non essendovi evidenza di mala fede o la colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente a tal fine la mera infondatezza delle tesi prospettate.
L' interveniente in quanto soccombente va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di B , C , H e I ,

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Srl, M S.R.L e S.R.L., Srl e
Srl, Srl, R Spa - ;
l'interveniente va altresì condannato al pagamento delle spese di lite in favore di quale assicuratrice di e relativamente alla domanda di garanzia per il caso di accoglimento della domanda dell'interveniente, venendo le spese di lite in tal caso regolate secondo il principio di "causalità".
Le spese di lite di cui sopra vanno liquidate tenuto conto del valore della domanda dell'interveniente e nella misura di 1/3 (calcolata in valori medi) per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria considerato che le difese relative a dette fasi del giudizio sono state spese dalle controparti anche in riferimento alle domande del Fallimento, mentre vanno liquidate integralmente e per i valori minimi per la fase decisionale, tenuto conto che le scritture conclusive nulla hanno aggiunto (non essendo stata fatta alcuna attività istruttoria) alle difese già articolate
va condannato a rifondere ad s.p.a. le spese di lite calcolate sui valori relativi alla causa principale e alla domanda di garanzia e nei valori minimi, tenuto altresì conto che non sono state depositate dalla Compagnia di Assicurazione le memorie ex art. 183 VI c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando
1) rigetta le domande dell'interveniente per le ragioni di cui in parte motiva
2) rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti di s.p.a.
3) condanna a rifondere ad s.p.a le spese di lite che liquida in € 21.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oltre IVA e CPA sugli importi assoggettabili
4) condanna a rifondere a , ad , a s.r.l. in liquidazione, a s.r.l. a R. s.p.a. e ad – le spese di lite che liquida, per ciascuno, nell'importo di € 39134,00 per competenze professionali oltre spese generali ed oltre IVA e CPA sugli importi assoggettabili
5) condanna a rifondere a s.r.l. e s.r.l. le spese di lite che liquida complessivamente nell'importo di € 39134,00 per competenze professionali oltre spese generali ed oltre IVA e CPA sugli importi assoggettabili
6) condanna a rifondere a e le spese di lite che liquida complessivamente nell'importo di € 39134,00 per competenze professionali oltre spese generali ed oltre IVA e CPA sugli importi assoggettabili

www.osservatoriodirittoimpresa.it

7) condanna [redacted] a rifondere a M [redacted] srl e [redacted] le spese di lite che liquida complessivamente nell'importo di € 39134,00 per competenze professionali oltre spese generali ed oltre IVA e CPA sugli importi assoggettabili

Deciso in Venezia il 4.7.2018

Il presidente estensore

dott Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it